

*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile*



CAPITOLATO

INCENDIO

Lotto n. 5
CIG. Z6D28BED65

DEFINIZIONI

| | |
|--------------------|---|
| ASSICURATO: | soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| ASSICURAZIONE: | contratto di assicurazione |
| BROKER: | In Più Broker S.r.l., via dei Baullari n. 24 – 00186 Roma |
| CONTENUTO: | tutto quanto inerente o comunque collegato all'attività dell'Assicurato non compreso nella definizione "Fabbricati", nulla escluso né eccettuato, salvo quanto previsto dall'art.15 bis che segue delle Condizioni Particolari "Beni esclusi". A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi inclusi nella presente definizione: <ul style="list-style-type: none">- Mobili, arredi, attrezzature, macchinari, merci- Mezzi di trasporto/ sollevamento/ traino non iscritti al P.R.A- Cancelleria, stampati etc.- Apparecchiature elettroniche quali a titolo esemplificativo: computer, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, scanner, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre apparecchiature elettroniche, tutti i macchinari, le apparecchiature e gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi se non assicurati con specifica polizza. |
| MERCI: | merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili. |
| INFIAMMABILI: | gas combustibili, sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55°, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V. |
| INCOMBUSTIBILITA': | si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazioni esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. |
| CONTRAENTE: | soggetto che stipula l'assicurazione |
| ESPLOSIONE: | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
| FABBRICATO: | intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione Interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, attrezzature sportive e per giochi, viali interni, strade private e simili ma esclusi parchi, alberi di alto fusto) purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti op installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi compresi le tappezzerie, tinteggiature e moquettes affreschi e statue che non abbiano valore artistico. |

| | |
|-------------------|---|
| TETTO: | l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. |
| UBICAZIONI: | luoghi relativi agli enti assicurati, nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga l'attività dell'Assicurato o dove possano essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato. |
| SOLAIO: | è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. |
| FISSI ED INFISSI: | manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni in genere; quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. |
| IMPLOSIONE: | repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. |
| INCENDIO: | combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
| INDENNIZZO: | somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| POLIZZA: | documento che prova l'assicurazione. |
| PREMIO: | somma dovuta dal contraente alla società. |
| SCOPPIO: | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
| SINISTRO: | verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata a garanzia assicurativa. |

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 1 bis - Revisione dei prezzi e delle clausole contrattuali

Per i contratti di durata poliennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione, da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 2 e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controrisposta di revisione.

In casi di disaccordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 30/09/2019 e termina alle ore 24:00 del 30/09/2020, e non è previsto il tacito rinnovo. Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centoottanta) giorni dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Clausola di Recesso

In caso di mancato accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 1 bis, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione, Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui all'art. 1 bis, presentata dall'Assicuratore, ovvero nei casi del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso, l'Amministrazione non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore si impegna a prorogare l'Assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni, L'amministrazione contestualmente provvedere a corrispondere il relativo premio.

Art. 6 Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893 comma 1 del Codice Civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successive al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza secondo la procedura di cui agli art. 1 e 1 bis e con decorrenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della citata dichiarazione

Art. 7 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 8 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello in cui ha sede la Contraente.

Art. 13 Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni all'ATI tra Willis Italia SpA / In Più Broker S.r.l. con sede in via dei Baullari n. 24 – 00186 Roma, in qualità di broker ai sensi della legge 28/11/84 n.792 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**Art. 14 Rischio assicurato**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Implosione;
- Caduta di aeromobili. Loro parti e cose trasportate;
- Caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- Onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- Acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, installati sia internamente che esternamente al fabbricato, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento al servizio dei fabbricati o delle attività descritte in polizza. Relativamente alla presente garanzia "danni da acqua condotta", LA SOCIETA' NON RISPONDE:
dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
La presente garanzia deve intendersi prestata nei limiti previsti al punto a) della sezione FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO;
- Urto dei veicoli stradali non appartenenti e non in uso all'Assicurato e/o al Contraente, in transito sulla pubblica via;
- Caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti;
- Colpa grave dell'assicurato o del contraente che determini un evento garantito;
- Fumo, danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

- La perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali come da garanzia aggiuntiva A15;
- I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt da esse.

- I guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altri eventi previsti in garanzia;
- Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocamento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, restando necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e ciò sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo pagabile a termini di polizza - escluso quello a seguito di acqua condotta - fermo quanto previsto all'Art.8 (Limite massimo di indennizzo)

Art. 15 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sabotaggio organizzato;
- Direttamente o indirettamente causati, o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di terrorismo, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi. Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo o di impaurire la popolazione o una sua parte;
- Causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- Causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti salvo quanto previsto dalle condizioni Particolari Aggiuntive;
- Agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio od implosione dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- Da gelo, rigurgito di fogna, umidità e stillicidio;
- Di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- Causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- Subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

art. 15 bis) Beni esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende:

- Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- Schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine macchine grafiche ed elaboratori elettronici;
- Modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

- Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od effettivo.

Art. 16 Somme assicurate

Le somme assicurate devono corrispondere a valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, ed al valore di rimpiazzo del contenuto.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

Art. 17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, e che per il valore a nuovo si intende convenzionalmente:

per **Fabbricato**, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;

per **Contenuto**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per uso e qualità;

l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. *Fabbricato* – si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. *Macchinario, attrezzature, arredamento* – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. *Merci* – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

In caso di sinistro si determina:

a) L'ammontare del danno si determina:

1. per i **fabbricati**: - applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I e deducendo da tale risultato i valori dei residui;
2. per **macchinario, attrezzature, arredamenti e merci**: - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

b) Il supplemento, che aggiunto all'importo del danno di cui al punto a) dà l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.

Qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti:

- *superiore o uguale*: il supplemento verrà riconosciuto integralmente;

- *inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro*: il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro e la differenza tra il valore a nuovo e il valore al momento del sinistro;
- *uguale o inferiore al valore al momento del sinistro*: il supplemento non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su alta area del territorio nazionale purché non ne derivi alcun aggravio per la Società ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente l'importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

Per gli oggetti di vestiario, gli indumenti e biancheria in genere e le cose in disuso, l'ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma a2) senza tenere conto del supplemento di cui al comma b).

Per la garanzia perdita delle pigioni, si stabilisce il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati, col massimo di un anno, e l'indennizzo relativo non potrà comunque eccedere 1/15 del valore relativo alla unità immobiliare sinistrata.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in stato di attività.

Art. 19 Assicurazione parziale – Tolleranza di scopertura

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di uno o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 del C.C.;
- in caso di sinistro, deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15(quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art.1913 del C.C.;

l'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve altresì:

- fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predispone un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Art. 2 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solamente in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.16 Somme assicurate;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.18 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui agli artt. 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Art. 5 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Art.15) Esclusioni – lettera d).

Art. 6 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Con periodicità semestrale, la Società s'impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A1) MODIFICHE E VARIAZIONI

E' facoltà dell'Assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e del patrimonio mobiliare aggiungendo anche nuovi cespiti, anche in fase di costruzione e/o allestimento, che resteranno automaticamente assicurati senza che l'Assicurato si obblighi a darne avviso alla Società. Tali incrementi non devono superare complessivamente, partita per partita, il 15% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo aggiornamento. Qualora tali incrementi comportassero aumenti superiori al 15%, è fatto obbligo all'assicurato di darne avviso alla Società ed i nuovi Enti si intenderanno assicurati solo la corresponsione del relativo premio.

È fatto inoltre obbligo all'Assicurato di comunicare alla Società entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo, quegli incrementi intervenuti nell'anno precedente che non hanno superato il 15% delle singole partite e sono stati automaticamente assicurati.

La comunicazione dell'Assicurato dovrà riportare il valore dell'incremento, la partita a cui si riferisce l'incremento e il mese di effettiva variazione.

A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:

- **Annualità precedente:** tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di copertura rivelati dalla comunicazione dell'assicurato, del nuovo premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati;

- **Annualità in corso:** differenza tra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare, qualora gli incrementi fossero stati noti alla Società, all'inizio del periodo assicurativo.

A2) EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- a) Verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) Causati da:
 - Mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura e rigurgito di sistemi di scarico;
 - Gelo, sovraccarico di neve;
 - Cedimento o franamento del terreno ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, grues, cavi aerei, antenne ed insegne e consimili installazioni esterne;
 - anti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto e dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente ai danni causati da grandine devono intendersi inclusi quelli subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento;
- amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Il danno sarà indennizzato nei limiti previsti al punto g) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

A3) EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei:

1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero o sommossa;
2. altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;
- h) a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.

La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto i) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

A4) SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli *Eventi atmosferici* e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- e) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;

(*) – D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 Febbraio 1982 (C.U. n.56 del 16.02.1982): Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto 1) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

A5) FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) alle lampadine elettriche o elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'Art.19 – assicurazione parziale.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto j) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

A6) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quali civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dal mancato inizio interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) purchè con lui conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell'assicurato;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art.2359 del C.C. nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a) e b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art.1917 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto r) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.

A7) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca i beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo, i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

A8) DANNI A LASTRE E CRISTALLI

La garanzia si intende estesa ai danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per il fatto di terzi, delle lastre assicurate per cristalli con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto e installazione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Fermo quanto previsto dall'Art.15 sono esclusi i danni:

- 1) da fenomeni atmosferici;
- 2) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai.

Il danno sarà indennizzato nei limiti previsti al punto m) della sezione FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO.

A9) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno € 103.000,00. L'acconto non potrà essere superiore a € 1.033.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

Poiché l'assicurazione è stipulata in base al criterio del valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento a lui spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

A10) ONORARIO PERITO

La società rimborserà nei limiti previsti al punto n) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO in caso di danno risarcibile a termine di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

A11) ONORARI ARCHITETTI- INGEGNERI- CONSULENTI

La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto o) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, gli onorari degli Architetti, Consulenti, Ingegneri per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita subita dagli enti assicurati, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali. Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

A12) DISPERSIONE DI LIQUIDI

La società risponde:

- 1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi, e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole ed accessori;
- 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido è fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
- 3) dei danni avvenuti in conseguenza di:
 - I. guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi o simili o loro parti;
 - II. eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza di riferimento;
 - III. errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza dei dipendenti.

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito dei danni di stilicidio conseguenti ad una delle seguenti cause:

- corrosione;
- usura

le spese sostenute per la ricerca dell'eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto s) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

A13) COSTO COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termine di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto t) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

A14) PERDITA PIGIONI

La società risponde dei danni derivanti dalla perdita delle pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato e comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il 155 del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa di € 258.000,00=

La garanzia verrà prestata nelle modalità previste nel punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

A15) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

In caso di danno risarcibile ai sensi della garanzia acqua condotta:

la Società rimborsa, nei limiti previsti al punto c) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta e più precisamente:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato assicurato.

A16) SPESE EXTRA

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'assicurato dovesse mantenere in funzione attività/servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefoni, fax ecc;
- noleggio attrezzature;
- vigilanza;
- trasporto dipendenti

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto u) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

A17) ATTI DI TERRORISMO

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza o successiva appendice alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamenti con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione una sua parte.

La Società ha facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso esclusa soltanto l'imposta.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto h) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

A18) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
- b) Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento degli enti assicurati;
- c) A enti mobili all'aperto;
- d) Alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
- e) Agli enti riposti in locali interrati o seminterrati;

la Società rimborsa nei limiti previsti al punto p) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

La società ed il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

A19) TERREMOTO

Danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni – la Società non risponde dei danni:

- a. Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.
- b. Causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto.

- c. Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- d. Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
- e. Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La Società rimborsa nei limiti previsti al punto q) della sezione FRANCHIGIE E LIMITE DI INDENNIZZO.

LA SOCIETÀ ED IL CONTRAENTE HANNO LA FACOLTÀ, IN OGNI OMENTO, DI RECEDERE DALLE PRESENTI GARANZIE CON PREAVVISO SI 30 (TRENTA) GIORNI DECORRENTE DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE, DA FARSÌ A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. IN CASO DI RECESSO DA PARTE DELLA SOCIETÀ' QUESTA RIMBORSA LA QUOTA DI PREMIO NETTO

FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

- a) per i danni di *acqua condotta*, sono escluse, per ogni sinistro, i primi € 258,00; per i fabbricati superiori ai 25 anni di età la franchigia sarà elevata a € 500,00 ed il massimo risarcimento per anno assicurativo non potrà superare € 50.000,00;
 - b) le spese di *demolizione, sgombero e trasporto*, sono prestate fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'Art.8 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale; relativamente alle spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi dei locali danneggiati, il limite di indennizzo si intende stabilito in € 25.000,00;
 - c) per la garanzia accessoria *spese di ricerca e riparazione del guasto*, sono escluse, per ogni sinistro, i primi € 258,00; tale franchigia è cumulabile con quella pattuita per la garanzia acqua condotta; per i fabbricati superiori ai 25 anni di età la franchigia sarà elevata a € 500,00;
- resta convenuto che, in ogni caso, non potrà essere indennizzata una somma superiore ai € 25.000,00 per più sinistri occorsi nell'annualità assicurativa;
- d) la garanzia *perdita delle pigioni*, è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l'indennizzo relativo non potrà comunque superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
 - e) per i danni a schede, dischi, nastri ed altri supporti elettronici, il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa è pari ad € 10.000,00;
 - f) a parziale deroga di quanto previsto all'art.15bis, sono compresi in garanzia i *quadri ed oggetti d'arte*. Che sono indennizzati fino alla concorrenza di € 25.000,00 qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza; la garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dall'art.19-Assicurazione Parziale.
 - g) Per la *garanzia Eventi atmosferici*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto. Viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore al 70% dei valori assicurati.

- h) *Terrorismo* il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di €1.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 1.000.000,00.
- i) *eventi sociopolitici*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con un minimo di € 1.000,00; viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore al 70% dei valori assicurati.
- j) *Per la garanzia fenomeno elettrico*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 258,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore a € 50.000,00;
- k) *Per la garanzia grandine*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore a € 10.000,00;
- l) *Per la garanzia sovraccarico di neve*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 1.000,00 ed eccedere € 5.000,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, importo superiore a €500.000,00;
- m) *Lastre e cristalli*, il danno sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo, con il minimo di € 250,00. Limite di risarcimento per sinistro ed anno €30.000,00;
- n) *Onorario periti*, la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di €15.000,00 per sinistro e di € 30.000,00 per anno;
- o) *Onorari Architetti, Ingegneri, Consulenti*, la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per sinistro e di € 30.000,00 per anno.
- p) *Inondazioni, alluvioni, allagamenti*, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 1.000.000,00. per enti riposti in locali interrati o seminterrati, la franchigia minima si intende elevata a € 10.000,00 ed il massimo risarcimento si intende ridotto a € 500.000,00;
- q) *Terremoto*, la presente estensione di garanzia si intende prestata con una franchigia fissa pari ad € 250.000,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- r) *Ricorso terzi*, la presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00;
- s) *Dispersione liquidi*, la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- t) *Costo di collaudo*, la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- u) *Spese Extra*, la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

SOMME ASSICURATE - UBICAZIONI**1) Via Ulpiano, 11 – Roma**

| Valori Assicurati | Tasso Lordo in Pro-Mille | Premio Lordo Periodo Offerto |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Euro 13.277.601,90(Fabbricato) | | |
| Euro 765.764,51 (Contenuto) | | |
| Euro 14.043.366,41 (Totale) | | |

2) Via Vitorchiano, 4 – Roma

| Valori Assicurati | Tasso lordo in Pro-Mille | Premio Lordo Periodo Offerto |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Euro 18.466.459,20(Fabbricato) | | |
| Euro 1.985.611,27 (Contenuto) | | |
| Euro 20.452.070,47 (Totale) | | |

3) Via Della Magliana, 331/333/335 - Roma

| Valori Assicurati | Tasso lordo in Pro-Mille | Premio Lordo Periodo Offerto |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Euro 9.043.478,00 (R. L.) | | |
| Euro 816.465,03 (Contenuto) | | |
| Euro 9.859.943,03 (Totale) | | |